

Studio Legale
Avv. ANTONIO PAPALIA
C.F. PPLNTN76R09L063J
Via Sila n°6 - 89015 - PALMI
Tel - Fax. 0966-24891 cell.3881846738
e-mail: papaliaa@libero.it - p.e.c.: antonio.papalia1@coapalmi.legalmail.it

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

-SEZIONE LAVORO-

* * *

RICORSO EX ART. 414 CPC

CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Per la sig. ra Mellusi Concetta nata a Messina il 20.02.1979 C.F. MLLCCT79B60F158R residente in Messina (ME) via Candore, 111; Filocamo Alessandra nata a Messina il 31.07.1996 C.F. FLCLSN96L71F158C, residente in Messina via delle Viole, 10 rappresentate e difese dall'avv. Antonio Papalia (C.F. **PPLNTN76R09L063J**) del foro di Palmi fax 0966-24891 pec antonio.papalia1@coapalmi.legalmail.it) in virtù di mandati in calce su fogli separati che formano parte integrante del presente atto, elettivamente domiciliati in Palmi (R.C.) presso il suo studio, via Sila, n. 6 - con espressa istanza di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pec antonio.papalia1@coapalmi.legalmail.it e/o fax 0966-24891

CONTRO

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** c.f. 80185250588 (oggi Ministero dell'Istruzione del Merito) in persona del Ministro in carica e *pro tempore*, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille, isol. 221, n. 65; **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito) – **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Direttore in carica e *pro tempore*, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via dei Mille, isol. 221, n. 65; **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Messina**, in persona del Dirigente in carica e *pro tempore*, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, via dei Mille, isol. 221, n. 65

Resistenti



AL FINE DI OTTENERE in via cautelare e d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., LA DISAPPLICAZIONE della nota del MUR n. 11276/2024 secondo la quale i corsi per l'ottenimento delle certificazioni CLIL erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, non hanno valore legale, e di ogni atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.

Salvo ogni altro diritto.

PER IL CONTESTUALE RICONOSCIMENTO

Del diritto dei ricorrenti di vedersi riconosciuta detta certificazione CLIL con consequenziale attribuzione del relativo punteggio in graduatoria.

con la conseguente CONDANNA alle Amministrazioni interessate di adottare gli opportuni provvedimenti

PREMESSE DI FATTO

I ricorrenti sono insegnanti in possesso del titolo d'accesso nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS) istituite con l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 88/2024.

Hanno tutti presentato domanda di inserimento nelle nuove GPS dichiarando, oltre al titolo d'accesso in graduatoria, altri titoli, tra cui: il corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL corrispondenti a 60 CFU.

Il MUR a seguito di un quesito posto dall'USR Sicilia in merito alla validità dei corsi CLIL rilasciati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, si è pronunciato con parere del 11.06.2024 n. 11276 nel senso che i corsi CLIL possono essere rilasciati solo dalle Università, riferendosi, però, specificamente ai corsi CLIL disciplinati dall'art.14 del D.M. 10 settembre 2010 n.249, tralasciando di evidenziare che esistono diverse tipologie di corsi CLIL. Pertanto, il MUR, con detto parere, da un lato si è pronunciato dicendo che le certificazioni CLIL disciplinati dall'art. 14 del D. M. 10 settembre 2010 n. 249 possono essere rilasciati solo dalle università; dall'altro non ha detto che le certificazioni valevoli ai soli fini del punteggio nelle GPS (come il caso che ci riguarda) non possono essere rilasciate dalle Scuole superiori per Mediatori Linguistici riconosciuti dal MIM. Ecco quindi, che a seguito di detta nota, alcuni USP, tra cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, ha fatto confusione penalizzando gli odierni ricorrenti con la decurtazione di tre punti in graduatoria. Detta nota è gravemente lesiva dei diritti e degli interessi degli istanti, i quali ne chiedono la sospensione con provvedimento di somma urgenza, con la disapplicazione dei suoi effetti nei loro confronti, nelle more del giudizio di merito diretto all'annullamento e/o alla rettifica degli effetti della nota MUR n. 11276/2024, per le suesposte premesse di fatto e per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO



1) ILLEGITTIMITA' DELLA NOTA MUR IMPUGNATA. DISAPPLICAZIONE DELLA STESSA, NEI CONFRONTI DEGLI ODIERNI RICORRENTI. INVALIDITA' DERIVATA

La nota MUR n. 11276/2024 è stata illegittimamente applicata nei confronti degli istanti che hanno conseguito presso l'Istituto a Ordinamento Universitario Don Domenico Calarco la certificazione CLIL valevole solo ai fini del punteggio nelle Graduatorie Provinciali (GPS), infatti, nei confronti degli stessi è stato decurtato dall'USP di Reggio Calabria il punteggio (pari a punti 3) derivante dal conseguimento di detto corso CLIL.

A tal proposito, è doveroso fare un po' di chiarezza in merito a quante tipologie di CLIL esistono e quali sono le loro caratteristiche.

I percorsi CLIL che ci riguardano nello specifico, sono tre, ovvero:

- I corsi di perfezionamento CLIL da 1500 ore e 60 CFU che non prevedono un tirocinio obbligatorio e possono essere conseguiti sia dai docenti in servizio che dagli aspiranti docenti. Questi corsi possono essere erogati da università pubbliche e private, tra cui anche le università telematiche, riconosciute dal MIUR.
- I titoli di perfezionamento all'insegnamento in CLIL da 1500 ore e 60 CFU di cui 12 CFU (300 ore) di tirocinio.

A questi CLIL possono accedere i docenti abilitati in possesso di una certificazione linguistica di livello C1 del QCER.

Le caratteristiche e i criteri di svolgimento di questi corsi sono descritte dall'art. 14 del DM 249/2010 e dal Decreto del Ministro del 30 settembre 2011.

- I corsi di perfezionamento CLIL da 20 CFU di cui 2 CFU di tirocinio con modalità di ricerca-azione. Nello specifico, i corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL, rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria, e i corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera, rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Questi corsi sono destinati ai docenti di ruolo e agli abilitati in servizio inseriti nelle GAE. Inoltre, per accedere ai corsi i docenti devono essere in possesso di una certificazione linguistica almeno di livello B2 del QCER.

La nota del MUR n. 11276/2024, di cui si chiede la disapplicazione, nei confronti degli istanti è decisamente fuorviante, nulla ha a che vedere con il corso di perfezionamento da loro conseguito, **valevole soltanto per il punteggio in graduatoria**. Detta nota, così recita: *“non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML*



accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata). Del resto, l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica (per scrupolo, si precisa, al riguardo, che nel medesimo senso depongono anche l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012 nonché l'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022 - allegati).”

E' fondamentale fare chiarezza sulla normativa richiamata dalla nota MUR n. 11276/2024 :

- A) Per quanto riguarda il decreto del Direttore Generale n. 6 del 16 aprile 2012 definisce le modalità di attuazione dei corsi di perfezionamento per **l'insegnamento** di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL del valore di 20 CFU affidati alle Università e rivolti ai docenti in servizio. L'art. art. 5 di detto decreto indica i requisiti che devono vigere in capo alle strutture universitarie affinché possano realizzare corsi di perfezionamento; detti requisiti che devono possedere le strutture universitarie sono quelli di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del MIUR del 30 settembre 2011. Il comma 3 di detto articolo così recita: *“Entro dodici mesi dalla propria effettiva operatività acquisita con la completa costituzione dei propri organi, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (ANVUR), sulla base dell'esperienza derivante dallo svolgimento dei corsi autorizzati ai sensi del comma 2 del presente articolo propone al Ministro i requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui all'art. 1 e i criteri e le metodologie per la valutazione dei medesimi, da adottare con successivo decreto ministeriale”*.
- *Detti corsi di perfezionamento indicati dal DDG n. 6/2012 sono corsi di perfezionamento per **l'insegnamento** di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL del valore di 20 CFU affidati alle Università e rivolti ai docenti in servizio.*

Invece, il corso di perfezionamento rilasciato dalla SSML è un semplice corso di perfezionamento che è rivolto sia ai docenti in servizio sia agli aspiranti docenti ed in più non si tratta di un corso di perfezionamento per l'insegnamento ma solo di un corso di metodologia CLIL che vale nelle graduatorie GPS ai fini del punteggio. Non dà alcun titolo all'insegnamento. Tra l'altro, va tuttavia rilevato che la norma in parola nel suo testo non esclude, come riportato, le Scuole superiori di mediazione linguistica (SSML), le quali risultano istituite e regolate dal D.M. n. 38/2002 che le riconosce come istituzioni universitarie nell'ambito della specializzazione linguistica.



- B) Per quanto riguarda il decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022, il suo art. 4 così si esprime: *“I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell’articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, individuate attraverso appositi bandi emanati, dalla Direzione generale per il personale scolastico, con l’eventuale collaborazione di INDIRE.....”*.
- *Anche qui quello che ne consegue da questo tipo di corsi è l’insegnamento di una disciplina non linguistica. Ribadiamolo, i corsi rilasciati agli odierni ricorrenti non sono corsi che consentono l’insegnamento in CLIL, trattasi di corsi di frequenza della metodologia CLIL ai fini dell’inserimento del punteggio nelle graduatorie GPS.*

Tutte le fonti richiamate ed indicate nel provvedimento ministeriale, di cui si chiede la disapplicazione, prevedono **l’insegnamento di corsi cc.dd. CLIL** che non rientrano tra quelli rilasciati dall’Istituto a Ordinamento Universitario Don Domenico Calarco, infatti i corsi rilasciati agli odierni ricorrenti **sono corsi di metodologia CLIL da 1500 ore e 60 CFU che non prevedono un tirocinio e possono essere conseguiti sia dai docenti in servizio che dagli aspiranti docenti e non prevedono l’insegnamento di corsi CLILL**. Si tratta cioè di semplici corsi di perfezionamento indicati nelle tabelle allegate all’ordinanza ministeriale n°88 del 16.05.2024 riguardante l’aggiornamento delle GPS (2024/2026). In dette tabelle, è dato leggere: *“Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2, per ciascun titolo. Detti corsi nulla hanno a che vedere con quelli indicati nell’ordinanza ministeriale n. 11276/2024 che prevede, Invece, un insegnamento riservato alle università statali e non statali che possono, tra l’altro, erogare tali insegnamenti previa partecipazione a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal Ministero al fine di garantire uniformità tra i predetti corsi.*

Il titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL ai sensi dell’art.14 del DM 249/2010 è un titolo di abilitazione all’insegnamento che si consegue esclusivamente nelle Università statali e non statali ed al candidato è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (perciò vale punti 6); il parere n°11276/2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca fa esclusivo riferimento all’ipotesi disciplinata



dall'art.14 del DM 249/2010 ovvero ai soli corsi tenuti dalle Università statali e non statali che abilitano all'insegnamento in CLIL, ovvero rilasciano un titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE e contestualmente attribuiscono un punteggio (punti 6); il predetto parere è stato reso considerando solo una delle fattispecie dinanzi elencate: ovvero l'ipotesi disciplinata dall'art.14 del DM 249/2010 (MIUR) che consente e limita l'erogazione di corsi CLIL solo alle Università perché rilascia titoli abilitanti. Le considerazioni espresse nel parere, le limitazioni dei corsi alle sole Università, consentono quindi di comprendere che il MUR si sia espresso limitatamente alla materia di sua competenza, ovvero alla sola ipotesi dell'art.14 del DM 249/2010, diversamente sarebbe illegittimo per vari motivi di incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge. Ad ogni modo, si precisa che le certificazioni in parola, oggetto del presente giudizio, sono erogate da SSML, quali **strutture universitarie**, regolate dal D.M. n. 38/2002, rientranti a pieno titolo nel sistema universitario nazionale, riconosciute ed accreditate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con appositi decreti istitutivi, e rientranti nel circuito di **University**, come facilmente rinvenibile dal portale del MUR.

L'art. 5 del DDG n. 6 del 16 aprile 2012, richiamato nelle tabelle di Valutazione ai fini della specifica validità del punteggio dei titoli oggetto del giudizio, e nella stessa circolare 11276, individuando i *“soggetti qualificati”*, prevede che *“i corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, c. 3 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011”*.

Dunque, i corsi di perfezionamento possono essere erogati anche da SSML riconosciute dal MIUR, ora (MUR), quali strutture universitarie facenti parte del circuito University. Tali Scuole Superiori (SSML), accreditate e riconosciute presso il Mur, rilasciano titoli *“con valore legale equiparato a titoli universitari”*, come affermato e pubblicato sul proprio portale dalla stessa amministrazione resistente, (cfr. <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/le-universita/scuole-superiori-mediatori-linguistici>; <https://www.university.it/sistema-italiano-istruzione-superiore>). Appare circostanza pacifica che la legge n. 341/1990, in materia di *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”*, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. c), prevede la possibilità per le istituzioni universitarie di attivare corsi di perfezionamento scientifico e professionale. Orbene, l'espressa equiparazione ai titoli universitari, ai sensi del D.M. n. 38/2002 dei titoli rilasciati dalle SSML riconosciute dal MUR, nell'ambito della materia linguistica, non consente pertanto di escludere la possibilità per le suddette SSM, quali strutture universitarie riconosciute, di attivare analoghi corsi di perfezionamento, confermando la validità delle certificazioni CLIL (*Content and Language Integrated Learning*) rilasciate a seguito di corsi di perfezionamento da 60 CFU ai sensi dell'O.M.



n. 88/2024 e l'illegittimità della decurtazione del punteggio. Per mero scrupolo difensivo, si rileva, tra l'altro che solo dopo l'emanazione dell'O.M. n. 88/2024, è stata emanata l'apposita circolare n.11276/2024, in riscontro a chiarimenti, sulla validità delle suddette certificazioni sulla scorta di atti normativi risalenti, quali il DDG n. 6 del 16 aprile 2012; il D.M. 249/2010 e il D.M. 30 settembre 2011. A ciò si aggiunga che tali certificazioni risultano prima validate dal sistema delle Gps in favore dei docenti, già con decorrenza a. s. 2022, e pur in costanza della medesima normativa, successivamente annullate e/o decurtate in autotutela per le Gps aa. ss. 2024/2026.

Alla luce di quanto evidenziato, i corsi CLIL cui si riferisce il **PARERE** sono quelli che **abilitano all'insegnamento in CLIL**, ovvero rilasciano un titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE rilasciato esclusivamente da Università statali e non, e attribuiscono un punteggio (titolo valutabile con **punti 6** ai sensi del punto B12 della Tabella A/4 allegata all'ordinanza ministeriale 88 del 16.05.2024 di aggiornamento delle GPS); **i corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL, di cui alla sopra-richiamata lett.c, previsti quale terza ipotesi dal B13, non rilasciano titoli abilitanti ma esclusivamente riconoscono crediti formativi** (60 CFU) e costituiscono titolo per l'attribuzione di un punteggio (titolo valutabile con **punti 3**) ove congiunto alla certificazione nella relativa lingua straniera.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

ANCHE "INAUDUTA ALTERA PARTE".

SUL PERICULUM IN MORA

Nella fattispecie in esame, unitamente al *fumus boni iuris*, sussiste il requisito del *periculum in mora*.

Il *fumus* emerge dai motivi di diritto; questa difesa ha evidenziato le ragioni per cui i ricorrenti, a causa del richiamato giustificato motivo, hanno diritto a richiedere e ottenere il riconoscimento di detto titolo.

Quanto al *periculum in mora*, **sussiste un pregiudizio imminente e irreparabile** stando a quanto disposto dal MUR nella nota n. 11276 del 2024, perché laddove ai ricorrenti non venga riconosciuto detto titolo, questi saranno automaticamente penalizzati per il corrente anno scolastico e per quello



successivo essendo comunque “scavalcati” in graduatoria da concorrenti che hanno un punteggio più basso, e ciò nonostante ricevono le nomine in danno degli odierni istanti che rimarranno comunque in una posizione sempre meno vantaggiosa, con il rischio di non lavorare né per il corrente anno scolastico né per il successivo. E, comunque rimarranno sempre in una posizione di svantaggio rispetto a chi attualmente li precede in graduatoria in quanto questi ultimi, avranno sempre un punteggio più alto!

Tenuto conto dei tempi assai ristretti, l’anno scolastico è già iniziato, presto anche le nomine volgeranno al termine, vi è motivo per richiedere l’adozione di una misura cautelare e, nel caso, anche di provvedimento **inaudita altera parte**. La gravità e l’irreparabilità del danno derivano dalla circostanza che attualmente i ricorrenti occupano in graduatoria una posizione che non corrisponde a quella reale di ognuno. Infatti, ognuno di loro è stato a sua volta superato in graduatoria da tutti coloro che si sarebbero trovati in una posizione più svantaggiosa (che può oscillare da un numero non individuabile di posizioni ma che possono essere 50, o cento o addirittura di più) qualora nei confronti degli odierni istanti non fosse stata applicata la nota MUR 11276/2024. Detta irregolare permanenza in graduatoria dei ricorrenti con la decurtazione del punteggio illegittimamente subito, quale conseguenza dell’applicazione nei loro confronti della nota MUR, determinerebbe sia per il corrente anno scolastico, sia per l’a. s. 2025/26, la concreta mancata nomina, con conseguenziale conferimento di incarichi a concorrenti che naturalmente occuperebbero in graduatoria una posizione meno vantaggiosa rispetto a quella degli odierni istanti. L’esclusione dei ricorrenti dall’accesso al lavoro cui avrebbero diritto produce immediati disagi fisici, psicologici ed economici, con le inevitabili conseguenze negative sull’intero nucleo familiare. Inoltre, al danno patrimoniale relativo al mancato percepimento della retribuzione, si aggiunge quello non più ristorabile riguardante la perdita di punteggio conseguente al mancato svolgimento del servizio. Tale perdita produce effetti negativi anche sulle graduatorie degli anni successivi. Il mancato svolgimento dell’attività didattica incide anche sulla professionalità e sulla dignità dei ricorrenti.

Siffatte conseguenze pregiudizievoli sono evitabili solo con un provvedimento di natura cautelare, idoneo a preservare il diritto invocato, verosimilmente sussistente, durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria.

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e previa disapplicazione degli atti richiamati in epigrafe nonché di qualsiasi atto contrario presupposto, connesso e/o conseguenziale, così provvedere:



NEL MERITO

1.

accertare e dichiarare - in accoglimento del primo motivo - il diritto dei ricorrenti alla disapplicazione nei loro confronti della nota MUR n. 11276 del 2024;

2.

accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di vedersi riconosciuto detto titolo che nulla ha a che vedere con quanto riportato con la nota ministeriale n. 11276 del 2024.

IN VIA CAUTELARE

3.

per le ragioni esposte in narrativa, accogliere la domanda cautelare ex art.700 c.p.c. – anche “inaudita altera parte” o previa convocazione delle parti – ordinare all’Amministrazione resistente di adottare gli opportuni provvedimenti volti a permettere ai ricorrenti di vedersi riconosciuto il titolo CLIL con conseguenziale attribuzione del relativo punteggio e conseguenziale corretta collocazione in graduatoria al fine di ottenere la nomina per il corrente anno scolastico.

P.Q.M.

Voglia l’On. le Giudice adito sospendere con provvedimento di somma urgenza, *inaudita altera parte*, l’impugnata nota ministeriale con la disapplicazione dei suoi effetti sui ricorrenti, per l’effetto, disporre validi i corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL, di cui alla sopra-richamata lett.c, previsti quale terza ipotesi dal B13, che **non rilasciano titoli abilitanti ma esclusivamente riconoscono crediti formativi** (60 CFU) e costituiscono titolo per l’attribuzione di un punteggio (titolo valutabile con **punti 3**) ove congiunto alla certificazione nella relativa lingua straniera, nelle more del giudizio di merito diretto all’annullamento e/o alla disapplicazione della nota impugnata.

Voglia fissare la data per la discussione del ricorso e per la conferma dell’accordata misura cautelare disposta inaudita altera parte.

Con vittoria di spese (incluse quelle c.d. forfettarie nella misura del 15% ed il rimborso del contributo unificato il cui importo è indicato di seguito), competenze del giudizio ed onorari come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.



In via istruttoria, si chiede che il Giudice acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti, che dovesse ritenere necessari, del procedimento non in possesso dei ricorrenti.

Si dichiara che il valore della presente causa è di valore indeterminato il C. U. è pari ad € 259,00.

Salvo ogni altro diritto.

Si depositano:

- 1) Procure;
- 2) GPS inoltrata;
- 3) Esenzione C.U. e documento ;
- 4) Certificati CLIL;
- 5) Art. 14 D.M. 249/2010;
- 6) Art. 6 L. 341/1990;
- 7) Nota MUR 11276/2024;
- 8) Ord. Ministeriale n. 88/2024

Palmi Messina li 18.12.2024

Avv. Antonio Papalia

